

Au

INFORMAZIONI SULLA MODALITA' PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME
(Legge 26 novembre 2015 n. 173 e Regolamento 19 febbraio 2016 n. 3)

La Legge 26 novembre 2015 n. 173 "Modalità paritaria di trasmissione del cognome" ha introdotto la possibilità di trasmissione paritaria del cognome ai figli.

L'articolo 1 della Legge n. 173/2015 dispone che il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero in caso di richiesta congiunta dei genitori espressa nel certificato di assistenza al parto, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito.

I genitori di comune accordo possono quindi scegliere di attribuire ai figli che nasceranno dal 30 marzo 2016 il solo cognome materno o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito, pur in presenza di figli già nati dalla stessa unione e con cognome diverso. Nel caso in cui non venga esplicitata alcuna scelta e/o nel caso in cui i genitori non siano concordi, verrà attribuito d'ufficio il cognome paterno.

L'Ufficiale di Stato Civile, in caso di attribuzione del solo cognome paterno ovvero del solo cognome materno, laddove questi siano composti da più elementi già attribuiti all'entrata in vigore della Legge n. 173/2015, provvede ad attribuire il cognome così come lo stesso è composto (articolo 4 del Regolamento 19 febbraio 2016 n. 3).

Qualora i genitori decidono di attribuire entrambi i cognomi, il cognome del figlio non potrà essere composto da più di due elementi. Ciascun genitore – nel caso di cognome composto – potrà quindi trasmettere un solo elemento a sua scelta. I genitori decidono, altresì, l'ordine di attribuzione. Se i genitori non si accordano sulla scelta di quale elemento del proprio cognome intendono trasmettere e sull'ordine da attribuire agli stessi, l'Ufficiale di Stato Civile attribuisce il primo elemento del cognome paterno ed il primo elemento di quello materno.

L'articolo 2 della Legge n. 173/2015 dispone che il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; in caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiarazione di nascita oppure in caso di riconoscimento successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per i figli nati da genitori non coniugati valgono pertanto le stesse disposizioni sopra illustrate, salvo il caso di riconoscimento da parte di un solo genitore.

L'articolo 3 della Legge n. 173/2015 dispone che il cognome scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile agli altri figli generati dagli stessi genitori.

La scelta quindi effettuata dai genitori la prima volta o l'attribuzione del cognome paterno da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, si estende d'ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

Come effettuare la scelta del cognome

La dichiarazione di scelta del cognome deve essere resa dai genitori direttamente in Ospedale al personale sanitario che ha assistito al parto. Il certificato di assistenza al parto va compilato nell'apposito spazio riservato all'espressione del consenso dei genitori per l'attribuzione del cognome al figlio e deve essere sottoscritto da entrambi i genitori alla presenza dell'ostetrica. La dichiarazione di scelta del cognome di famiglia può essere operata solo la prima volta: la scelta sopra espressa si estende, infatti, d'ufficio anche ai figli che nasceranno successivamente.

Rimangono identiche, invece, le modalità da seguire per la denuncia della nascita all'Ufficio di Stato Civile e che si riportano per maggior chiarezza.

Genitori coniugati. E' sufficiente che uno solo dei genitori si rechi all'Ufficio di Stato Civile per la dichiarazione di nascita presentando il certificato di assistenza al parto ed un documento di identità.

Genitori non coniugati. Entrambi i genitori devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile per la denuncia di nascita presentando il certificato di assistenza al parto ed i documenti di identità.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile al n. 0549882080. I testi normativi sono reperibili sul sito internet www.consigliograndeegenerale.sm.

